



COMUNE DI PEDAVERA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

Ordinanza dell'Area Tecnica

Numero Registro
Generale

Data

41

29-10-2015

OGGETTO:	MANUTENZIONE DI SIEPI,ALBERATURE,PIANTE DI ALTO FUSTO E OGNI ALTRO TIPO DI VEGETAZIONE.
-----------------	--

*Si dà atto della regolarità e completezza dell'istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Silvano Bee*

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che la presenza di siepi, alberature, e altri tipi di vegetazione insistenti lungo le strade comunali o d'uso pubblico, e lungo le strade in concessione attraversanti il centro abitato può costituire situazione di pericolosità ed intralcio alla circolazione specialmente in caso di nevicate o eventi atmosferici avversi;

RITENUTO necessario che tutti i proprietari frontisti stradali mantengano regolate siepi ed alberature al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione ;

Visti gli artt. 15-16-17-18-29-31 del D.L.vo 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 5-6-7-14 del D.L.vo 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono per l'Ente proprietario o concessionario la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione ;

Visti gli artt. 892-893-894 del Codice Civile;

ORDINA

sia fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali o d'uso pubblico, e lungo le strade in concessione attraversanti il centro abitato di curare permanentemente la manutenzione delle siepi regolandone l'altezza, tagliare i rami, l'erba, ed ogni altro tipo di vegetazione che si protende oltre il ciglio stradale, che nasconda la segnaletica compromettendone la leggibilità dall'angolazione o dalla distanza necessaria, o comunque possano rappresentare pericolo per la circolazione, nonché le piante d'alto fusto insistenti in una fascia di m. 3.00 da detto ciglio che possono essere d'ostacolo alla visibilità o rappresentare pericoli per la circolazione in caso di caduta di rami a seguito d'eventi atmosferici.

La vegetazione o i rami d'albero non devono in nessun caso protendersi oltre il ciglio stradale per una altezza minima di almeno 4,5 metri dal piano viabile anche in presenza di neve.

E' inoltre fatto obbligo ai proprietari curare permanentemente la rimozione nel più breve tempo possibile delle ramaglie o alberi di qualsiasi specie e dimensioni che a causa d'intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano viabile.

SIA REVOCATA l'ordinanza n.49 protocollo n. 8971 del 23.10.2006 e sostituita integralmente dalla presente.

AVVERTE

Che in caso d'inottemperanza, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'art. 29 del Nuovo Codice della Strada, l'Amministrazione comunale provvederà d'Ufficio e con l'addebito ai trasgressori delle spese sostenute.

La Polizia Municipale, e gli agenti di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Pedavena, 29-10-2015

Il Responsabile dell'Area
FACHIN MARIASILVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.